

LaScala

STUDIO LEGALE
in association with
FIELD FISHER WATERHOUSE

Focus on

**VADEMECUM:
COMUNICAZIONI TELEMATICHE E
DEPOSITO DEGLI ATTI
NELLE PROCEDURE CONCORDATARIE EX D.L. 179/2012**

Marzo 2013

www.lascalaw.com
www.iusletter.com

Milano Roma Torino Bologna Firenze Ancona Vicenza Padova Verona
London Paris Hamburg Brussels Manchester Munich Dusseldorf

Cari Lettori,

pubblichiamo un interessante documento circolarizzato in questi giorni su iniziativa del Movimento Forense, Sezione di Milano. Si tratta di un vademecum riguardante le comunicazioni telematiche e il deposito degli atti nelle procedure concorsuali ex d.l. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, alla luce della comunicazione n. 4/2012, del 27.12.2012, del Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, Dott. Filippo Lamanna.

Si tratta di un argomento che abbiamo già trattato nella nostra Rivista ma, stante la sua attualità, lo riaffrontiamo volentieri.

1) Apertura delle procedure.

Per tutte le procedure, per le quali alla data del 19.12.2012 non erano ancora state inviate le comunicazioni di cui agli artt. 92, 171 L.F., oltre che per quelle dichiarate dopo tale data, il Curatore e il Commissario Giudiziale hanno l'obbligo di inviare le predette comunicazioni all'indirizzo di PEC risultante dal Registro delle Imprese o dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti.

Solo nel caso in cui non risulti l'iscrizione dell'indirizzo PEC nel Registro delle Imprese o nell'Indice, le comunicazioni potranno essere inviate a mezzo raccomandata o fax.

Il consiglio a quei colleghi che assistono piccole o medie imprese (in cui l'uso della posta elettronica certificata è ancora marginale), pertanto, è quello di chiedere ai propri assistiti un controllo almeno bisettimanale della casella PEC, in quanto sia il Curatore sia il Commissario Giudiziale, sono liberati del proprio obbligo allorquando la comunicazione sia stata correttamente ricevuta dal server. Infatti, ove presente un indirizzo di posta elettronica nel Registro delle Imprese, non verrà inviata alcuna comunicazione cartacea via posta raccomandata o fax.

FALLIMENTO

Nuovo avviso di fallimento ex art. 92 L.F.

Fermi restando i termini per l'invio del ricorso contenente la domanda di ammissione al

passivo tempestiva (**30 giorni prima della data dell'udienza di verifica dei crediti**) ed il fatto che lo stesso può essere presentato senza l'assistenza di un difensore, il Curatore comunicherà l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale (**e solo a quello**) dover inviare la domanda di ammissione al passivo.

Attenzione, tutti i ricorsi inviati tramite l'uso tradizionale del PCT direttamente in Cancelleria **risulteranno irricevibili** e le domande ivi contenute non saranno esaminate. Lo stesso vale anche per i ricorsi inviati in formato cartaceo alla Cancelleria del Tribunale o presso lo studio del Curatore.

All'atto della comunicazione il Curatore inviterà, inoltre, il ricevente a indicare **l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale inviare tutte le successive comunicazioni**. Infatti, con le attuali modifiche, tutte le comunicazioni successive ai soggetti che non avranno indicato il proprio indirizzo di PEC ovvero per i quali il recapito della comunicazione è impossibile per cause non derivanti dal Curatore, **avverranno mediante deposito in Cancelleria di una sola copia cartacea, che sarà a disposizione dei predetti creditori per la presa visione o l'estrazione di copia (con attestazione di conformità all'originale da parte del cancelliere) senza ulteriore comunicazione**.

Ricorso per ammissione allo stato passivo (art. 93 L.F.)

Le domande di ammissione al passivo, con la nuova disciplina, dovranno essere inviate **al solo indirizzo di PEC comunicato dal Curatore e solamente in formato digitale**.

Attualmente la Sezione Fallimentare riconosce comunque una duplice possibilità:

- che si tratti propriamente un documento digitale, creato in origine in formato digitale e quindi sottoscritto con firma digitale;
- che si tratti di una copia digitale di un documento cartaceo, creato in origine in formato cartaceo e successivamente digitalizzato mediante scansione.

Per evitare sovraccarichi dei server e per rispettare gli *standard* universalmente riconosciuti, oltretutto per garantire al Curatore la compatibilità di formato digitale, si consiglia di inviare i documenti in formato .pdf A testo (si sconsiglia l'invio delle domande in formato .jpeg – foto –).

A tutti quei soggetti, che intenderanno inviare la propria domanda personalmente, ma che sono privi di firma digitale, è caldamente consigliato sottoscrivere personalmente, prima della scansione, anche gli allegati alla stessa.

Il Dott. Lamanna, nella prospettiva di una corretta collaborazione fra le parti, ha ritenuto opportuno prevedere che tutte domande che perverranno erroneamente alla Cancelleria del Tribunale vengano comunque trasmesse al Curatore. **Il Curatore non potrà in ogni caso tenerne conto per la redazione del progetto di stato passivo, ma dovrà inviare ai soggetti che hanno proposto tali domande una comunicazione di avviso che la domanda dovrà essere ripresentata con le modalità sopra esposte.**

Progetto di stato passivo

La comunicazione di avvenuto deposito del progetto di stato passivo verrà inviata, **15 (quindici) giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti, solamente a mezzo Posta Elettronica Certificata ai creditori che avranno provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC al Curatore. Per tutti quei soggetti che non hanno provveduto a tale comunicazione, (e di cui il Curatore depositerà un elenco assieme alla copia cartacea del progetto) la comunicazione avverrà mediante deposito di una sola copia cartacea del progetto di stato passivo che resterà a disposizione di tali creditori.**

Di contro, si segnala che sono stati ridotti i termini per la presentazione delle osservazioni al progetto di stato passivo.

Le osservazioni **potranno essere presentate entro 5 (cinque) giorni prima della data dell'udienza di verifica ed esclusivamente a mezzo della posta elettronica certificata (del pari della domanda)**. Si segnala, per completezza, che le osservazioni che saranno depositate in udienza, alla luce di tale modifica, non potranno essere prese in considerazione.

CONCORDATO PREVENTIVO

Avviso ai creditori ex art. 171 L.F.

Rispetto ai precedenti avvisi, si segnala la comunicazione ai creditori della PEC del Commissario Giudiziale e dell'invito a comunicare entro il termine di 15 (quindici) giorni l'indirizzo di PEC al quale si intendono ricevere le comunicazioni e l'avviso; nel caso di mancata comunicazione di tale indirizzo, tutte le ulteriori comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria **senza ulteriori comunicazioni**.

2) Nel corso delle procedure

FALLIMENTO

Ulteriori comunicazioni da parte del Curatore

Si segnala che, stante quanto affermato in apici bus della presente comunicazione, tutte le comunicazioni successive, quali **l'esecutività dello stato passivo (dal cui ricevimento decorrono i termini per l'opposizione allo stato passivo), le relazioni semestrali ex art. 33, comma quinto, L.F., i progetti di riparto parziale, del rendiconto della gestione, del progetto di riparto finale, della proposta di concordato fallimentare con i relativi pareri, del decreto con cui il Tribunale dispone, ex art. 102 L.F., non farsi luogo all'accertamento del passivo e del ricorso per esdebitazione, avverranno mediante comunicazione all'indirizzo di PEC comunicato al Curatore, e, per quei soggetti che non avranno provveduto a tale adempimento, mediante il deposito in Cancelleria di una sola copia cartacea a disposizione di tali creditori**.

Assume, quindi, grande rilevanza e importanza sostanziale l'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella domanda di ammissione al passivo, della cui eventuale modifica dovrà essere tempestivamente avvisato il Curatore.

Si consiglia, vista la concreta possibilità che al termine della procedura di riparto finale vi siano dei creditori irreperibili (quelli che non hanno provveduto alla comunicazione di indirizzo di PEC, o quelli che non avendo comunicato tale indirizzo si sono disinteressati della procedura, o quelli che hanno modificato tale indirizzo senza fornirne comunicazione

al Curatore), di inserire nel *petitum* la richiesta di essere ammessi ex art. 117, comma quarto, L.F. alla ripartizione delle somme non corrisposte.

CONCORDATO PREVENTIVO

Ulteriori comunicazioni da parte del Commissario Giudiziale

Il Commissario dovrà depositare la propria relazione ex art. 172 L.F. **entro 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza dei creditori e, contestualmente, dovrà comunicare tale deposito ai creditori all'indirizzo di PEC precedentemente indicato al Commissario.** Non verranno più depositate copie cartacee in Cancelleria (così come era prassi), salvo l'unica copia a disposizione dei creditori che non hanno provveduto ad indicare l'indirizzo di PEC.

La stessa procedura è applicata per la comunicazione del provvedimento con il quale il Tribunale apre il **procedimento di revoca ex art. 173 L.F.**

Medesimo procedimento si applica per la comunicazione della relazione semestrale del liquidatore giudiziale ex art. 33 ult. comma L.F. come richiamato dall'art. 182 L.F.

Infine, per tutte le procedure che erano già aperte alla data del 19.12.2012 è previsto che **entro la data del 30.06.2013 il Curatore inviterà i creditori insinuati a fornire un indirizzo di posta elettronica entro i 3 (tre) mesi dal ricevimento della comunicazione. Dal 31.10.2013, infatti, per tutte le procedure concorsuali saranno applicate le procedure di digitalizzazione sopra esposte.**

(Luciana Cipolla – l.cipolla@lascalaw.com)